

Indennità di malattia durante i periodi di Cassa integrazione ordinaria – straordinaria Circolare INPS n° 82/2009

Il tema del rapporto tra indennità di malattia e integrazione salariale durante i periodi di Cassa integrazione è stato spesso oggetto di diverse pronunzie da parte della magistratura. L'INPS, con la Circolare in oggetto, interviene per dirimere alcune questioni che superano nei fatti i precedenti orientamenti in materia. La circolare Inps n. 82 del 16 giugno 2009, chiarisce alcuni importanti aspetti riguardanti l'indennità di malattia e la cassa integrazione; viste le numerose pronunce giurisprudenziali, alcune indicazioni dell'Inps previste da precedenti circolari appaiono ora superate.

Vediamo quindi il rapporto tra malattia e CIGS (cassa integrazione straordinaria) e CIG (cassa integrazione ordinaria).

Cassa integrazione straordinaria e malattia

Cigs e malattia La legge 464/72, art. 3, prevede che la Cigs sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera a carico degli istituti assicuratori. Se durante la sospensione del lavoro (cigs a zero ore) insorge la malattia, il lavoratore continuerà quindi a percepire la Cigs, non essendovi, peraltro, l'obbligo di comunicare lo stato di malattia.

Se lo stato di malattia è invece precedente a quello di sospensione per Cigs si dovranno distinguere due casi:

- se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto o simili cui il lavoratore appartiene è sospesa, anche il lavoratore in malattia entrerà in Cigs dalla data di inizio della stessa;
- se la totalità del personale del reparto al quale il lavoratore in malattia appartiene non viene sospesa, continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia.

Chiaramente, per gli infortuni e le malattie professionali, si dovrà far riferimento, con il medesimo criterio, alle relative indennità a carico dell'Inail.

Cassa integrazione ordinaria e malattia

Cig e malattia Su questo punto, le circolari precedenti dell'Inps stabilivano che in caso di malattia coincidente con un periodo di cassa integrazione ordinaria, sia a lavoratori sospesi (a zero ore) sia a quelle ad orario ridotto spettasse esclusivamente l'indennità di malattia. Diverse pronunce della Cassazione hanno però stabilito che anche per la cassa integrazione ordinaria a zero ore e malattia si applicano gli stessi criteri previsti per l'integrazione straordinaria. Tale orientamento deriva dalla considerazione che se l'attività produttiva è già totalmente sospesa per intervento della Cigo ed il lavoratore fruisce del relativo trattamento di integrazione, la malattia non può determinare quella sospensione del rapporto; nel caso inverso, e cioè in quello di malattia in atto alla data di intervento della Cigo (se richiesta anche per il lavoratore ammalato), la sostituzione della Cigo al trattamento di malattia (con eventuale integrazione contrattuale) è giustificato dal principio che al lavoratore ammalato non può competere più di quanto è riconosciuto al lavoratore in servizio.

LA UILM È VICINO A TE !!